

(N. 2000)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1951

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20.000.000
per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale.

ONOREVOLI SENATORI. — I programmi di studio per gli allievi del corso normale della Accademia navale, stabiliti dal vigente statuto, approvato con il regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, si sono in pratica rivelati troppo onerosi perchè possano venir compiuti in un triennio, periodo di tempo in cui, accanto alla preparazione tecnico-scientifica, indispensabile sia per i Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali) che per il Corpo di stato maggiore, gli allievi devono assimilare anche tutte le peculiari cognizioni di carattere professionale e svolgere quelle esercitazioni pratiche militari, marinaresche e sportive che li mettano in condizioni di poter divenire buoni ufficiali di marina.

Nè è possibile utilizzare, allo stato, maggiormente la giornata dell'allievo perchè il carico settimanale di lezioni ed applicazioni risulta di 29-30 ore contro 28-30 ore di studio

libero. Le ore dedicate agli esercizi sono scarse e appena sufficienti quelle riservate ai pasti, alle pratiche personali ed alle ricreazioni.

D'altro canto non può procedersi ad una riduzione delle materie tecnico-scientifiche, dato che il loro numero, quale è previsto dall'attuale piano di studi, è quello minimo richiesto per una adeguata preparazione professionale dei futuri ufficiali.

Tra le varie soluzioni studiate per giungere all'eliminazione del cennato inconveniente, in effetti soltanto una di esse risulta idonea ed opportuna: quella di prolungare la permanenza dell'allievo in Accademia.

È stato, pertanto, predisposto un nuovo testo di statuto dell'Accademia navale (da approvare con decreto del Presidente della Repubblica) con il quale si porta da tre a quattro anni la durata del corso ordinario e si provvede, in conseguenza, a riordinare oppor-

tunamente il piano di studio, destinando il primo biennio essenzialmente alla formazione di solide, bene assimilate e quindi durevoli basi matematiche, con l'aggiunta di una sola materia professionale per anno, mentre alla più particolare formazione professionale sono destinati i due anni del secondo biennio.

Con l'occasione si provvede a modificare, alla luce delle più recenti esperienze, anche altre norme dello Statuto in parola.

L'accennato aumento di un anno del corso ordinario dell'Accademia navale comporterà una maggiore spesa di circa 20 milioni, e quindi, per il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, si rende necessaria una legge che autorizzi detta maggiore spesa.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per consentire il riordinamento dell'Accademia navale di Livorno è autorizzata la spesa di lire 20.000.000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo precedente a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 viene provveduto mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.